



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Unione Settore Programmazione Territoriale

ORDINANZA n. 61 del 28/08/2024

Oggetto: Ordinanza misure urgenti di contenimento della diffusione di Culex Pipiens (zanzara comune) vettore di infezione da West Nile

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (culex pipiens) e della zanzara tigre (Aedes albopictus).

Atteso che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione.

Rilevato che ad oggi si registra una circolazione virale di elevata intensità in tutto il territorio regionale che rende necessario potenziare le attività di controllo del vettore di competenza dei Comuni.

Considerando che in Comune di Portomaggiore le norme per la lotta agli insetti nocivi e molesti sono disciplinate:

- dall'art. 36 del Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie approvato con DCU n.23 del 13/07/2022 i cui contenuti si richiamano integralmente;
- dall'ordinanza Dirigenziale del Settore Programmazione Territoriale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n.13 del 10/05/2024 per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei trattamenti adulticida, i cui contenuti si richiamano integralmente.

Vista la comunicazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna prot. 0883298 del 20/08/2024 assunta agli atti del PG del Comune di Portomaggiore con nota pot. n. 16427 del 27/08/2024 recante "Nuove indicazioni a seguito dell'intensa circolazione del virus West Nile nel territorio regionale" che:

- segnala livelli di circolazione virale di elevata intensità nel territorio regionale e la necessità di potenziare le attività di controllo del vettore di competenza dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, al fine di prevenire le possibili infezioni da West Nile nei confronti della popolazione più debole ed esposta della popolazione. Tale comunicazione chiede di porre particolare attenzione ai luoghi ove le persone più suscettibili si concentrano, quali ad esempio strutture socioassistenziali e ospedali e che, in queste strutture, sia pubbliche che private, qualora siano dotate di spazi verdi circostanti fruibili dagli utenti, vengano effettuati trattamenti adulticidi con cadenza settimanale **fino al 30 settembre**;

- fa altresì presente che non è considerato opportuno intervenire con trattamenti adulticidi nelle aree cortilive delle Scuole Primarie, dell'Infanzia e degli Asili nido in quanto le zanzare *Culex spp.*, vettori di questo virus, volano in cerca del pasto di sangue prevalentemente in orari serali-notturni, quando le scuole sono deserte. Inoltre, i bambini hanno un rischio modesto di contrarre la malattia, mentre sono particolarmente sensibili all'esposizione ai prodotti chimici impiegati, con un maggior rischio di insorgenza di manifestazioni allergiche e asmatiche.

Visto che la possibilità di diffusione del virus West Nile è connessa principalmente alla presenza della zanzara comune.

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*.

Rilevato che la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione.

Considerato altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati.

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus West Nile, vengono richieste misure aggiuntive tra cui l'effettuazione di trattamenti adulticidi negli spazi verdi, fruibili dagli utenti, presso strutture utilizzate da persone per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze derivanti dall'infezione da virus West Nile: popolazione anziana, diabetici, affetti da malattia renale o situazioni di immunodepressione.

Visti gli artt. 7/bis e 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Visto l'art. 117 del D Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1) A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane, sia pubblici che privati, con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti di:

effettuare trattamenti adulticidi straordinari con cadenza settimanale fino al 30 settembre p.v., da affidare a ditte specializzate in grado di effettuare gli interventi secondo le specifiche linee guida Regionali.

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, **sono accertate e sanzionate** secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall'art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

DISPONE

1. che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda AUSL di Ferrara nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

2. che la documentazione attestante l'effettuazione dei trattamenti straordinari, tramite ditte specializzate, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere corredata da tutti gli elementi atti ad attestare i tempi e le modalità di svolgimento del trattamento e dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti e a disposizione degli organi di vigilanza, di cui al precedente punto;

3. che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 30 settembre 2024, fatte salve ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere:

- in via gerarchica al Prefetto di Ferrara entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

F.to in digitale
Per il Sindaco
Il vicesindaco
Francesca Molesini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)